



CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO
Ascoli Piceno e Fermo

STATUTO

dell'Associazione Unica a perimetro interprovinciale
tra le Associazioni territoriali di Ascoli Piceno e Fermo denominata

"CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO ASCOLI PICENO E FERMO"

Indice generale

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI.....	2
Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.....	2
Art. 2 – Scopi.....	3
TITOLO II – SOCI.....	3
Art. 3 - Perimetro della rappresentanza.....	3
Art. 4 - Ammissione e durata.....	4
Art. 5 - Diritti dei Soci.....	5
Art. 6 - Obblighi dei Soci.....	5
Art. 7 - Contributi associativi.....	6
Art. 8 – Sanzioni.....	6
Art. 9 - Risoluzione del rapporto associativo.....	7
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE.....	8
Art. 10 - Organi e Componenti Associative.....	8
Art. 11 - Disposizioni generali sulle cariche - votazioni – candidature.....	8
CAPO A - ORGANI DI CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO ASCOLI PICENO E FERMO.....	10
Art. 12 - Assemblea Generale.....	10
Art. 13 - Riunioni, convocazione, costituzione deliberazioni dell'Assemblea Generale.....	10
Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale.....	12
Art. 15 - Consiglio Generale.....	12
Art. 16 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale.....	12
Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio Generale.....	13
Art. 18 - Consiglio di Presidenza.....	14
Art. 19 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza.....	14
Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza.....	15
Art. 21 – Presidente.....	16
Art. 22 – Vice Presidente Vicario.....	16
Art. 23 - Commissione di designazione.....	17
Art. 24 – Proviviri.....	18
Art. 25 - Collegio dei Revisori contabili.....	19
Art. 26 - Advisory Board.....	20

CAPO B - COMPONENTI ASSOCIATIVE.....	20
Art. 27 - Comitato per la Piccola Industria.....	20
Art. 28 - Gruppo Giovani Imprenditori.....	20
Art. 28 - Gruppo Giovani Imprenditori.....	20
Art. 29 - Gruppi merceologici.....	21
Art. 30 - Raggruppamenti di imprese.....	22
TITOLO IV - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO.....	22
Art. 31 - Direttore Generale.....	22
Art. 32 - Fondo comune.....	23
Art. 33 - Esercizio sociale e bilanci.....	23
Art. 34 – Amministrazione.....	24
TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DI CONFINDUSTRIA MARCHE CENTRO ADRIATICO ASCOLI PICENO E FERMO.....	24
Art. 35 - Modificazioni statutarie.....	24
Art. 36 - Scioglimento di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.....	24
NORME GENERALI E REGIME TRANSITORIO.....	24
Art. 37 - Norme generali.....	24
Art. 38 - Regime transitorio.....	25

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 È costituita con durata illimitata l'Associazione Unica a perimetro interprovinciale tra le Associazioni territoriali di Ascoli Piceno e Fermo che verrà chiamata per brevità "Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo".

1.2 Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo aderisce a Confindustria, ne adotta il logo e gli altri segni distintivi abbinandoli alla propria denominazione, assumendo così il ruolo di componente territoriale a perimetro interprovinciale del sistema della rappresentanza delle imprese produttrici di beni e servizi, per come definito dallo Statuto di Confindustria, ne acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per se stessa e per i propri Soci.

1.3 Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi, riportati in allegato al presente Statuto e costituenti parte integrante del medesimo, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla loro osservanza.

1.4 Confindustria Centro Adriatico ha sede ad Ascoli Piceno e a Fermo, presso le corrispondenti sedi territoriali; elegge come sede legale quella di Ascoli Piceno in Corso Mazzini 151.

Tutte le Sedi citate svolgono attività operativa e di rappresentanza nei rispettivi ambiti territoriali ed entro i limiti fissati dal presente Statuto a garanzia dell'uniformità di indirizzo per la parte riguardante l'intero territorio interprovinciale.

1.5 Le Sedi territoriali assumono la seguente denominazione: Confindustria Centro Adriatico - sede di Ascoli Piceno e sede di Fermo.

1.6 Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, su proposta del proprio Consiglio di Presidenza può sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale l'eventuale apertura di uffici

periferici, stabilendone compiti e funzioni, ovvero l'eventuale chiusura.

Art. 2 – Scopi

2.1 Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo ha per scopi:

- a. rappresentare e tutelare le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale nella evoluzione culturale, economica e produttiva, nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali a livello interprovinciale, provinciale e comunale;
- b. promuovere nella società e presso gli imprenditori coscienza dei valori sociali e civili e comportamenti propri dell'imprenditoria nel contesto di una libera economia di mercato;
- c. favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali sul territorio di propria competenza, anche ricercando forme di collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche e sociali al fine di perseguire la più ampia finalità di progresso;
- d. dare rilevanza pubblica alla propria posizione in merito alle questioni che direttamente ed indirettamente interessano le imprese associate, favorendo l'informazione, la conoscenza e la cultura come strumento di progresso.

2.2 Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, nel rispetto del ruolo e delle competenze ad essa attribuite nell'ambito del Sistema confederale, assolve alle seguenti funzioni:

1. assistere e tutelare le attività delle Imprese aderenti sul piano economico e sindacale ed in ogni settore di interesse, anche stipulando, nei limiti delle sue competenze, accordi di carattere generale;
2. assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà fra gli imprenditori e di intensificare la collaborazione fra i Soci;
3. provvedere alla informazione ed alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e speciali della imprenditorialità e delle industrie e predisporre servizi sulla base delle esigenze emergenti e future;
4. provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la partecipazione e l'eventuale nomina dei rappresentati ove questa sia ritenuta di particolare importanza per le imprese;
5. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su problemi di interesse generale.

2.3 Per raggiungere le finalità di cui sopra, Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo può dar vita, partecipare o contribuire ad altre associazioni, fondazioni, enti, istituzioni o società e, in generale, ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge.

TITOLO II – SOCI

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza

3.1 Possono aderire a Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo:

a. in qualità di Soci effettivi, con pieni diritti e doveri associativi, le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi con un'organizzazione complessa che:

1. abbiano sede legale nell'ambito del territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo. Se con sede legale diversa, occorre che abbiano in uno dei territori sopra individuati propri stabilimenti, cantieri, unità locali e/o attività sussidiarie di filiale, deposito o di qualsiasi altro tipo, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;

2. siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
 3. diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 4. si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza, attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
 5. dispongano di una Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria;
 6. che abbiano il rapporto contributivo con il sistema associativo regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale;
- b. in qualità di Soci ordinari di territorio, con pieni doveri ma diritti di elettorato attivo e passivo delimitati secondo le previsioni delle direttive confederali per le componenti di sistema, le imprese di cui alla lettera a) del presente articolo che non abbiano una corrispondente Associazione nazionale aderente a Confindustria;
- esse non hanno capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione, né possono avere degli incarichi di rappresentanza esterna di livello confederale
- c. in qualità di Soci aggregati, con limitati e specifici diritti e doveri, le imprese che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b); tali imprese non hanno diritto di elettorato attivo e passivo; hanno invece diritto del solo elettorato attivo negli organi delle articolazioni merceologiche interne.
- 3.2 Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate in qualità di Socio ordinario di territorio o Socio aggregato.
- 3.3 Tutti i Soci, come sopra definiti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto da Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo e nell'analogo Registro nazionale tenuto da Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema Associativo Confederale.

Art. 4 - Ammissione e durata

4.1 La domanda di ammissione a Socio, redatta su appositi moduli, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa; deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto, del Codice Etico Confederale e della Carta dei Valori associativi, l'impegno al pagamento dei contributi che verranno deliberati a norma dello stesso Statuto e all'osservanza della disciplina sociale, nonché di tutte quelle disposizioni e norme che fossero regolarmente deliberate dagli Organi associativi.

La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente pro-tempore di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.

4.2 Nella domanda di ammissione l'impresa richiedente deve inoltre indicare le persone che assumeranno la rappresentanza nel rapporto con Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione di stabilimenti, uffici e pertinenze, il numero dei dipendenti, il fatturato e il monte salari/stipendi dell'anno precedente e, a seconda della propria particolare attività, fornire tutte le ulteriori indicazioni stabilite dagli Organi competenti.

4.3 Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo delibera a maggioranza circa l'accoglimento delle domande di ammissione.

4.4 In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza, l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte del Consiglio Generale di Confindustria Centro Adriatico

Ascoli Piceno e Fermo che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta. Contro la deliberazione negativa del Consiglio Generale di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

4.5 Il rapporto associativo decorre dalla data di comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda di ammissione e dura fino al 31 (trentuno) dicembre del secondo anno del biennio successivo a quello di adesione.

Tale rapporto si intende tacitamente rinnovato, con decorrenza dal successivo 1° gennaio, di biennio in biennio; formali dimissioni, sono da notificare con lettera raccomandata entro e non oltre il 30 (trenta) giugno antecedente la scadenza del biennio.

4.6 Il mutamento della forma giuridica, della ragione sociale e della proprietà dell'impresa associata non determina la cessazione del contratto di adesione.

Art. 5 - Diritti dei Soci

5.1 I Soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali di rappresentanza e di servizio poste in essere da Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema Confederale.

I Soci effettivi hanno anche diritto di partecipazione, intervento, elettorato attivo e passivo negli Organi associativi e nei Gruppi, purché in regola con gli obblighi di Statuto secondo le modalità previste dallo stesso.

5.2 I Soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei Soci effettivi ad esclusione del diritto di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente e Vicepresidente dell'Associazione e per le cariche e gli incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

5.3 I Soci aggregati hanno limitati e specifici diritti secondo quanto disciplinato dalle direttive confederali.

Per questi ultimi restano escluse tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.

5.4 Ai Soci dimissionari è inibito il diritto di elettorato passivo.

5.5 Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione a Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo ed al Sistema Confindustria, nonché a utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dalla specifica disciplina.

Art. 6 - Obblighi dei Soci

6.1 L'adesione a Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo in qualità di Socio comporta l'assunzione dei seguenti obblighi:

a. osservanza delle norme di cui al presente Statuto, delle disposizioni regolamentari ed attuative del medesimo, del Codice Etico Confederale, della Carta dei Valori Associativi e dei regolamenti confederali;

b. osservanza delle deliberazioni e delle direttive impartite dagli Organi associativi;

c. rispetto dei principi etici, morali e deontologici conformi con l'appartenenza al Sistema Confederale;

d. divieto di tenere comportamenti o porre in essere azioni dannose o lesive dell'interesse, dell'immagine e del prestigio della stessa Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo e delle categorie da essa rappresentate.

6.2 In particolare, ogni Socio deve:

1. adempiere puntualmente agli obblighi contributivi, secondo le modalità e i termini stabiliti

dagli Organi associativi competenti, dalla delibera contributiva e dai regolamenti in materia;

2. partecipare attivamente alla vita associativa;
3. applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato da Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo o dalle altre componenti del Sistema Confederale, salva espressa esenzione;
4. non appartenere contemporaneamente ad altre associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria e costituite per analoghi scopi, fatta eccezione per i Soci aggregati;
5. fornire a Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, nei modi e nei tempi richiesti, dati, informazioni o documentazioni necessarie ai fini della corretta gestione del rapporto associativo e dell'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili ai fini del perseguimento degli scopi associativi sanciti dallo Statuto (es. fatturato, numero dipendenti e retribuzioni corrisposte anno per anno).

6.3 Nel caso di imprese multilocalizzate si rinvia a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Confederale.

6.4 È facoltà del Consiglio Generale di cui al successivo art.15 proporre all'Assemblea che delibera in materia contributiva meccanismi che incentivino l'iscrizione di tutte le aziende facenti parte di un medesimo "gruppo imprenditoriale" e/o settore merceologico.

Art. 7 - Contributi associativi

7.1 I Soci sono tenuti a corrispondere a Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo:

- a. una eventuale quota fissa da versare all'atto dell'iscrizione;
- b. un contributo annuale, con previsione di un importo minimo, proposto dal Consiglio di Presidenza, approvato dal Consiglio Generale di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo e deliberato dall'Assemblea.

7.2 Per i Soci che aderiscono in corso d'anno il contributo viene determinato secondo i mesi di effettiva adesione.

7.3 I contributi associativi riscossi da Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, di cui al comma 1 del presente articolo, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

7.4 Eventuali modalità contributive differenti sono definite all'atto della adesione a Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo nel rispetto di quanto previsto da delibera contributiva, regolamento e/o convenzione.

7.5 Per le imprese multilocalizzate si applicheranno le regole stabilite a livello confederale.

Art. 8 – Sanzioni

8.1 I Soci e/o i loro rappresentanti che si rendano inadempienti rispetto agli obblighi che derivano dal presente Statuto, dalle disposizioni regolamentari ed attuative dello stesso, dal Codice Etico Confederale, dalla Carta dei Valori associativi e dalle deliberazioni degli Organi associativi sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a. censura dal Presidente di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo comunicata per iscritto e motivata;
- b. sospensione temporanea del diritto a ricevere le prestazioni istituzionali e i servizi associativi erogati da Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo e dal Sistema Confederale;
- c. sospensione temporanea del diritto di partecipare alle Assemblee, alle riunioni degli altri Organi associativi eventualmente partecipati e all'attività associativa;
- d. sospensione temporanea dall'elettorato attivo e passivo;
- e. sospensione o decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi associativi interni o esterni a Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo;

f. espulsione nel caso di grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico Confederale e dalle delibere collegate e conseguente risoluzione del rapporto associativo.

8.2 Il mancato versamento dei contributi associativi sospende l'esercizio di tutti i diritti associativi, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo, ma non esime l'impresa morosa dall'obbligo di corrispondere i contributi dovuti, anche nel periodo di sospensione, dando facoltà a Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo di agire secondo legge per il loro recupero.

Le spese sostenute per il recupero delle quote scadute e non versate sono a carico delle imprese associate morose.

8.3 In ogni caso, avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio Generale delle Sedi territoriali è data facoltà al Socio di ricorrere ai Provvisori, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento applicato; il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 9 - Risoluzione del rapporto associativo

9.1 La qualità di Socio si perde per:

a. recesso volontario dell'impresa associata, comunicato secondo le modalità ed i termini temporali stabiliti dall'art.4.5 del presente Statuto;

b. documentata cessazione dell'attività d'impresa esercitata nell'ambito territoriale su cui ha competenza Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo con decorrenza dalla data di notifica alla medesima;

c. espulsione per morosità nel pagamento dei contributi associativi accertati dagli uffici di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo;

d. fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;

e. venir meno dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione;

f. espulsione, in conseguenza dell'applicazione della sanzione di cui all'art.8.1, lett. f), del presente Statuto.

9.2 Nel caso di dimissioni, come indicato alla precedente lett. a) del comma 1, l'impresa è tenuta al pagamento dei contributi associativi per il restante periodo di durata del rapporto associativo; in tale periodo nessuno dei suoi rappresentanti può esercitare il diritto all'elettorato passivo.

9.3 Nei casi indicati alle precedenti lett. b), d) ed e) del comma 1, la cessazione del rapporto associativo ha efficacia immediata.

9.4 La fattispecie di morosità di cui alla lett. c) del comma 1 si realizza allorché il pagamento dei contributi associativi, nonostante le comunicazioni scritte di sollecito, non si verifichi entro il termine finale dell'anno solare successivo a quello di competenza.

Nel caso di cui alla lettera c), il Consiglio Generale di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo nella prima seduta utile, prende atto della cessazione per morosità, salva la possibilità di valutare le sole ipotesi di crisi aziendale di significativa gravità o quelle caratterizzate da eventi oggettivi indipendenti dalla volontà del socio.

Sottopone quindi il caso al Consiglio di Presidenza per quanto previsto all'art.20, comma 1, lett. l).

9.5 In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 7.

9.6 Dell'avvenuta risoluzione del rapporto associativo è data notizia, per competenza, alle altre componenti del Sistema Confederale.

9.7 Con la cessazione del rapporto associativo, le persone fisiche che, in virtù del rapporto associativo dell'impresa, avevano assunto incarichi di rappresentanza esterna, ovvero cariche

associative all'interno dell'Associazione e del Sistema Confederale, perdono automaticamente il titolo a ricoprirli.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

Art. 10 - Organi e Componenti Associative

10.1 Sono Organi di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo:

- a. Presidente
- b. Vice Presidente Vicario
- c. Assemblea Generale
- d. Consiglio di Presidenza
- e. Consiglio Generale
- f. Collegio dei Probiviri
- g. Collegio dei Revisori contabili

10.2 Sono Componenti Associative:

- a. Comitato per Piccola Industria
- b. Gruppo Giovani Imprenditori
- c. Gruppi merceologici.

Art. 11 - Disposizioni generali sulle cariche - votazioni – candidature

11.1 Tutte le cariche sociali sono riservate a esponenti che siano effettivamente rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione, secondo quanto previsto dall'art.4, comma 2, del presente Statuto e dai regolamenti confederali in materia, con le eccezioni previste dai successivi articoli 24, comma 2, e 25, comma 4, e 26, comma 1.

11.2 Per i rappresentanti delle imprese aderenti a Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

11.3 In conformità agli indirizzi stabiliti in sede confederale, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza, di Consiglio di Presidenza di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo è condizionato al rispetto di quanto specificamente statuito dalle delibere confederali in tema di Codice Etico e di incompatibilità tra cariche politiche ed associative.

11.4 In particolare per i candidati alle cariche direttive di cui al precedente comma e per gli incarichi di rappresentanza esterna verrà richiesto ai Probiviri un parere preventivo obbligatorio ancorché non vincolante.

11.5 Coloro che sono chiamati a qualunque incarico in ambito associativo - sia nel caso vengano proposti, sia che intendano candidarsi - devono rappresentare imprese associate senza irregolarità contributive e con i contributi versati anche per l'anno in corso.

11.6 Durante lo svolgimento dell'intero periodo di mandato, coloro che rivestono cariche associative sono tenuti ad assicurare il regolare pagamento dei contributi associativi dell'anno in corso, secondo i termini indicati nella delibera contributiva di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, e ad uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico Confederale. Le cariche sociali sono gratuite.

11.7 Le cariche di Probiviro e di Revisore contabile sono incompatibili con ogni altra carica dell'Associazione.

11.8 Per l'accesso alla carica di Presidente, Vice Presidente ed al Consiglio di Presidenza di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo è necessario essere inquadrati sia nella territoriale sia nella associazione nazionale di categoria.

11.9 Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni senza possibilità di ulteriori rielezioni consecutive.

I componenti degli organi di controllo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori contabili, durano in carica 4 (quattro) anni con possibilità di una sola rielezione consecutiva. Eventuali ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

I componenti degli organi direttivi durano in carica 4 (quattro) anni con possibilità di una sola rielezione.

11.10 Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

I soggetti eletti in sostituzione di coloro che sono cessati dalla carica prima del termine durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista.

11.11 Decadono dalle cariche associative coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive.

L'assenza consecutiva è accertata, così come la decadenza è dichiarata, dall'organo associativo di riferimento; è poi comunicata all'interessato dal Presidente di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.

11.12 Quando il titolare di una carica sociale perde la qualità di Socio o decade in base a quanto stabilito al precedente comma ovvero si dimette dalla carica stessa, il Presidente dell'Associazione si accerta che vengano messe in atto le relative procedure, in modo che la sostituzione avvenga entro 90 (novanta) giorni. In particolare, il Presidente di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo individua ed insedia il primo candidato utilizzabile fra i non eletti alla stessa carica, ove questi esistano. Laddove non vi fossero, sarà competenza del Presidente sollecitare per la cooptazione l'organo di riferimento. L'eletto, sempre nel rispetto della provenienza territoriale, completerà il mandato fino alla naturale scadenza. In caso di ritardo, ovvero nella fase di cooptazione del nuovo membro, l'organo svolge comunque l'attività con i componenti in carica.

11.13 I casi di cumulabilità e di compatibilità delle cariche seguono la disciplina stabilita dallo Statuto di Confindustria.

11.14 Allo scopo di consentire al maggior numero di Soci di partecipare attivamente alla vita associativa vanno incoraggiati la rotazione delle cariche e l'esercizio dell'opzione fra le cariche ricoperte, nel caso di cumulo su uno stesso rappresentante.

In ogni caso nessun Socio potrà essere presente in un medesimo Organo con più di un rappresentante allo stesso titolo.

11.15 Sono ammesse le votazioni elettroniche, con le modalità previste da apposito regolamento.

11.16 Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

11.17 Nelle votazioni concernenti organi collegiali per i quali sono previste candidature plurime, il numero delle stesse deve essere superiore a quello dei seggi da ricoprire; ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 (due terzi) dei seggi disponibili.

Nel caso in cui il numero dei candidati non sia sufficiente a raggiungere il numero dei seggi previsti, il numero dei seggi da ricoprire dovrà essere comunque di una unità inferiore a quello dei candidati stessi.

11.18 All'atto della elezione, i partecipanti alla votazione ricevono la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

11.19 Sono annullate le schede di votazione recanti nominativi non compresi nella lista o che

presentino un numero superiore di preferenze a quelle statutariamente previste.

11.20 I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero di voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procede al ballottaggio diretto tra i candidati con votazione da parte dei soci presenti al momento in aula, fino ad un massimo di due volte.

Dopo la seconda votazione paritetica, sarà eletto il candidato con la maggiore anzianità associativa.

CAPO A - ORGANI DI CONFINDUSTRIA CENTRO ADRIATICO ASCOLI PICENO E FERMO

Art. 12 - Assemblea Generale

12.1 L'Assemblea Generale è costituita da tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.

In mancanza di tali requisiti e ove non ricorrano eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all'art.8, la partecipazione all'Assemblea è comunque ammessa, con l'esclusione di esercizio di voto ed intervento.

All'Assemblea Generale partecipano anche i Soci aggregati, i Probiviri, i Revisori contabili e i componenti dell'Advisory Board, se costituito, tutti senza diritto di voto.

12.2 Nell'Assemblea Generale ciascun Socio deve essere rappresentato dal suo legale rappresentante o da persona appositamente delegata.

Ciascuna impresa associata ha facoltà di farsi rappresentare mediante apposita delega scritta da altra impresa regolarmente iscritta.

Ogni rappresentante di impresa può portare fino a una delega, oltre la propria, con l'eccezione della possibilità di più deleghe qualora siano espresse da imprese associate facenti capo ad un medesimo gruppo, holding o proprietà.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola .

12.3 Tutti i voti spettanti ad un Socio sono espressi in Assemblea Generale da un solo rappresentante, ivi compreso il caso di imprese con inquadramento in più di un Gruppo merceologico.

Tuttavia, nel caso in cui l'imprenditore sia iscritto con più aziende di diversi settori, la partecipazione al voto può essere effettuata anche da ciascuno dei rappresentanti, fatta salva la disposizione generale sull'assunzione delle cariche sociali.

12.4 I voti sono computati a ciascun Socio sulla base del contributo associativo relativo all'anno solare precedente, interamente versato, che sia stato corrisposto entro il termine indicato nell'avviso di convocazione della riunione.

Ai soci iscritti in corso d'anno ed ai Soci aggregati è attribuito un voto.

12.5 I voti spettanti a ciascun Socio sono determinati aritmeticamente sulla base di uno specifico Regolamento che il Consiglio di Presidenza proporrà al Consiglio Generale per l'approvazione in Assemblea dei Soci di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.

12.6 All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale.

Art. 13 - Riunioni, convocazione, costituzione deliberazioni dell'Assemblea Generale

13.1 L'Assemblea Generale si riunisce:

a. in via ordinaria, una volta all'anno, di norma entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;

b. in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta il Consiglio di Presidenza, o un numero di Soci che dispongano di almeno un quarto dei voti

spettanti al totale delle imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi, comunque previa delibera favorevole del Consiglio Generale, o, ancora, il Collegio dei Revisori contabili ma limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.

13.2 Nel caso di cui alla lett. b) la richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto al Presidente e dovrà specificare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, e comunque previa delibera favorevole del Consiglio Generale di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, la convocazione dell'Assemblea dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

13.3 L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario con comunicazione scritta ed inviata per posta elettronica agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

13.4 L'Assemblea Generale può riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza tra più sedi opportunamente specificate nell'avviso di convocazione e in ognuna delle Sedi territoriali, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da tutti i presenti e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

13.5 Nel caso di elezione del Presidente di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo l'avviso di convocazione deve contenere:

- l'elencazione delle Sedi territoriali collegate in videoconferenza dove avranno luogo simultaneamente le votazioni;
- la Sede legale presso cui svolgere congiuntamente le operazioni di scrutinio e proclamare l'esito delle votazioni;
- il riferimento alla nomina degli scrutatori che assicureranno il corretto svolgersi delle operazioni di voto sui territori e di scrutinio centrale.

13.6 In caso di urgenza, l'Assemblea Generale, purché non indetta per l'elezione del Presidente o per modificazioni dello Statuto o per lo scioglimento di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, può essere convocata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

13.7 L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

13.8 L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

13.9 L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente più della metà dei voti attribuiti all'intera compagine dei Soci; tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti ad esclusione dei casi in cui il presente Statuto preveda maggioranze qualificate.

Nelle riunioni in cui si deliberano modificazioni statutarie, scioglimento di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo o si elegge il Presidente, l'Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza di almeno due quinti dei voti spettanti.

13.10 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

In caso di parità, la votazione dovrà essere ripetuta.

13.11 I sistemi di votazione e l'eventuale adozione della modalità di voto elettronico sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea Generale.

Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti dal Presidente dell'Assemblea tra i convocati.

13.12 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale prese in conformità al presente Statuto vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

13.13 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vengono constatate mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

13.14 L'Assemblea designa un segretario che di norma coincide con il Direttore Generale.

Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale

14.1 L'Assemblea Generale:

- a. elegge ogni quadriennio dispari il Presidente con la maggioranza qualificata del 60% (sessanta per cento) dei voti esercitabili dai presenti;
- b. elegge ogni quadriennio dispari il Vice Presidente Vicario, fermo restando il rispetto del criterio dell'alternanza di cui ai punti successivi 21.2 e 21.3;
- c. elegge, su proposta del Presidente e del Vice Presidente Vicario, ogni quadriennio dispari, 6 (sei) membri del Consiglio di Presidenza, 3 (tre) di provenienza ascolana e 3 (tre) di provenienza fermana;
- d. elegge ogni quadriennio pari 16 (sedici) membri che faranno parte del Consiglio Generale e che dovranno pervenire 8 (otto) da Fermo e 8 (otto) da Ascoli Piceno;
- e. approva con la maggioranza qualificata del sessanta per cento dei voti esercitabili dai presenti gli indirizzi generali ed il programma di attività per il quadriennio proposti dal Presidente designato;
- f. elegge ogni quadriennio dispari i Probiviri;
- g. elegge ogni quadriennio dispari i Revisori Contabili;
- h. approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- i. approva la delibera contributiva;
- j. approva il Regolamento di attribuzione dei voti ai sensi dell'art.12.5;
- k. modifica il presente Statuto con le modalità previste dall'art.35;
- l. delibera lo scioglimento dell'Associazione con le modalità previste dall'art.36;
- m. delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio di Presidenza, dal Consiglio Generale, dal Presidente, o anche dai Soci, per questi ultimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.13, comma 1, lettera b) del presente Statuto.

Art. 15 - Consiglio Generale

15.1 Il Consiglio Generale è composto da:

- a. i componenti del Consiglio di Presidenza di cui al successivo art. 18;
- b. dai Presidenti delle sezioni organizzative di cui all'art. 29 che non facciano già parte del Consiglio di Presidenza di cui alla lettera a) del presente comma;
- c. un numero di 16 (sedici) componenti eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale, in concomitanza con l'elezione del Presidente di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo dei quali 8 (otto) in rappresentanza di imprese ubicate nel territorio ascolano e 8 (otto) in rappresentanza di imprese ubicate nel territorio fermano;

Art. 16 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale

16.1 Il Consiglio Generale si riunisce, in via ordinaria, almeno 3 (tre) volte l'anno.

In via straordinaria, può essere convocato e riunito su richiesta motivata del Presidente o di almeno un quarto dei suoi componenti.

16.2 Il Consiglio Generale, sia ordinario che straordinario, è convocato dal Presidente, ovvero,

in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario con comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a cinque giorni e l'avviso dovrà riportare espressamente i motivi dell'urgenza.

16.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, e la puntuale elencazione dell'ordine del giorno.

16.4 Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

16.5 Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Generale.

Trascorsa un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, la riunione sarà ritenuta valida con la presenza di almeno 20 (venti) componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Ogni membro votante dispone di un voto. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente.

Per le deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di scrutatori.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la votazione deve essere ripetuta.

Dopo la seconda votazione paritetica, sarà eletto il candidato con la maggiore anzianità associativa.

16.6 Il Consiglio Generale potrà riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza tra più Sedi opportunamente specificate nell'avviso di convocazione e in ognuna delle Sedi territoriali, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da tutti i presenti e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

16.7 Le riunioni di Consiglio Generale vengono constatate mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario, che verrà approvato alla prima riunione utile del Consiglio stesso.

Funge da Segretario del Consiglio di Presidenza il Direttore Generale ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Direttore Generale.

Nel caso di impossibilità anche del Vice Direttore Generale sarà delegato un funzionario della Struttura Associativa.

Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio Generale

17.1 Il Consiglio Generale:

a. elegge nel quadriennio pari 6 (sei) membri del Consiglio di Presidenza, 3 (tre) di provenienza ascolana e 3 (tre) di provenienza fernana;

b. approva il contributo annuale, con previsione di un importo minimo, di cui al precedente art.7, comma 1, lett. b), da sottoporre a delibera dell'Assemblea Generale;

c. ai sensi del successivo art.21.4, lettera b), designa a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente Vicario in pectore tra le indicazioni formulate dal Comitato di Designazione, da sottoporre poi all'Assemblea Generale per l'elezione;

d. ai sensi del successivo art.23, comma 1, insedia la Commissione di Designazione;

e. esamina, ai sensi dei successivi art.27, comma 4, e art. 28, comma 6, la relazione del Presidente del Comitato per la Piccola Industria e del Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo sull'attività e i programmi delle rispettive componenti associative;

- f. approva il regolamento deliberato Comitato per la Piccola Industria di cui al successivo art.27, comma 2, ed il regolamento deliberato dal Gruppo Giovani Imprenditori contenente le modalità di adesione e il funzionamento del Gruppo, ai sensi del successivo art.28, comma 2;
- g. approva, ai sensi del successivo art.29, comma 3, il regolamento dei Gruppi Merceologici, laddove adottato;
- h. ai sensi dell'art.12. comma 5, delibera, su proposta del Consiglio di Presidenza, il Regolamento di attribuzione dei voti ai soci proposto per la successiva approvazione in Assemblea
- i. delibera, su proposta del Consiglio di Presidenza, in merito al bilancio consuntivo d'esercizio di cui al successivo art.33, comma 3, per la successiva approvazione in Assemblea Generale e approva in via definitiva il bilancio preventivo.
- l. ai sensi del successivo art.35, comma 2, in casi particolari, può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.
- 17.2 Il Consiglio Generale delibera su ogni altro argomento ad esso sottoposto dal Presidente, dal Consiglio di Presidenza; delibera altresì sulla richiesta dei Soci ai sensi delle disposizioni di cui all'art.13, comma 1, lett. b), del presente Statuto.

Art. 18 - Consiglio di Presidenza

18.1 Fanno parte del Consiglio di Presidenza:

- a. il Presidente;
- b. il Vice Presidente Vicario;
- c. il Presidente dell'ANCE;
- d. il Presidente del Comitato Piccola Industria, che sarà Vice Presidente di diritto;
- e. il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, che sarà Vice Presidente di diritto;
- f. 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea Generale dei quali 3 (tre) su proposta del Presidente e 3 (tre) su proposta del Vice Presidente;
- g. 6 (sei) membri eletti dal Consiglio Generale dei quali 3 (tre) provenienti da Ascoli Piceno e 3 (tre) da Fermo;
- h. l'ultimo Past President.

18.2 Il Presidente può chiamare alle riunioni ospiti che, seppure non componenti del Consiglio di Presidenza, possano contribuire all'approfondimento degli argomenti posti all'ordine del giorno in relazione alla loro competenza.

18.3 La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Presidenza non è delegabile.

18.4 Decadono automaticamente dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per 3(tre) volte consecutive e, comunque, ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Vice Direttore.

Art. 19 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza

19.1 Il Consiglio di Presidenza si riunisce, in via ordinaria, almeno 5 (cinque) volte l'anno. In via straordinaria, il Consiglio di Presidenza può essere convocato e riunito su richiesta motivata del Presidente o di almeno 1/4 (un quarto) dei suoi componenti.

19.2 Il Consiglio di Presidenza, sia ordinario che straordinario, è convocato dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario con comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a 3 (tre) giorni e l'avviso dovrà

riportare espressamente i motivi dell'urgenza.

19.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, e la puntuale elencazione dell'ordine del giorno.

19.4 Il Consiglio di Presidenza potrà riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza tra più Sedi opportunamente specificate nell'avviso di convocazione e in ognuna delle Sedi territoriali, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da tutti i presenti e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

19.5 Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

19.6 Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Presidenza.

19.7 Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche. Ogni membro dispone di 1 (un) voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente.

Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di scrutatori.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la votazione deve essere ripetuta.

19.8 Le riunioni di Consiglio di Presidenza vengono constatate mediante verbale di riunione, sottoscritto da chi presiede e dal Segretario, che verrà approvato alla prima riunione utile del Consiglio stesso.

Funge da Segretario del Consiglio di Presidenza il Direttore Generale ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Direttore Generale.

Nel caso di impossibilità anche del Vice Direttore Generale sarà delegato un funzionario della Struttura Associativa.

Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

20.1 Il Consiglio di Presidenza:

a. nell'ambito delle direttive dell'Assemblea

stabilisce l'azione a breve termine dell'Associazione e propone i piani per l'azione a medio e lungo termine;

b. sempre in tale ambito indirizza e dirige l'attività di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo e ne controlla i risultati;

c. istituisce e scioglie Commissioni e Gruppi di lavoro per finalità che di volta in volta vengono individuate;

d. delibera sulle domande d'ammissione;

e. propone al Consiglio Generale la delibera contributiva per la successiva valutazione e approvazione dell'Assemblea Generale;

f. propone al Consiglio Generale il Regolamento di attribuzione dei voti ai Soci, ai sensi dell'art.12, comma 5;

g. delibera lo schema della struttura organizzativa dell'Associazione proposto di concerto tra il Presidente e il Direttore Generale;

h. su proposta del Presidente nomina e revoca i rappresentanti di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, valorizzando le concrete condizioni di rappresentatività esistenti all'interno della medesima;

i. delibera sulla stipula di eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;

- j. delibera in merito alla costituzione o alla estinzione di società controllate da Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo o la partecipazione della stessa a società e consorzi terzi;
 - k. delibera l'adesione ad organizzazioni ed enti regionali, nazionali, comunitari ed internazionali;
 - l. delibera sull'espulsione di Soci per morosità nel pagamento dei contributi associativi ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. c) e art.9, comma 4;
 - m. delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione;
 - n. delibera le operazioni di carattere straordinario o che determinano variazioni alla consistenza patrimoniale di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo;
 - o. propone al Consiglio Generale il bilancio preventivo; propone altresì, sempre al Consiglio Generale, il bilancio consuntivo con relativa informativa, per le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea Generale;
 - p. formula le modifiche dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea Generale;
 - q. predispone il sistema per il calcolo dei voti;
 - r. su proposta del Presidente di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo nomina e revoca il Direttore Generale;
 - s. nomina il Vice Direttore Generale e ne stabilisce le attribuzioni.
- 20.2 Le decisioni che riguardano i temi di cui alle lettere g), n), p), q) vengono assunte con la maggioranza qualificata del 60% (sessanta per cento) dei componenti il Consiglio di Presidenza.

Art. 21 – Presidente

- 21.1 Ai sensi dell'art.14, comma 1, lett. a), il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale su designazione del Consiglio Generale.
- 21.2 Per la carica di Presidente e di Vice Presidente si applicherà il criterio dell'alternanza tra imprenditori provenienti da Fermo e quelli provenienti da Ascoli Piceno.
- 21.3 Durante il Mandato del Presidente proveniente da Ascoli Piceno il Vice Presidente sarà fermano e viceversa;
- 21.4 Su proposta della Commissione di designazione di cui al successivo art.23, il Consiglio Generale designa a scrutinio segreto il Presidente ed il Vice Presidente Vicario in pectore.
- 21.5 Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 4 (quattro) anni e non sono rieleggibili immediatamente nel ruolo.
- 21.6 Per l'elezione del Presidente e del Vice, la Commissione di designazione sottopone al Consiglio Generale una o più indicazioni tra le quali lo stesso designa a scrutinio segreto il Presidente ed il Vice in pectore.
- Al Consiglio Generale devono comunque essere sottoposte le designazioni provenienti da almeno il 15% (quindici per cento) dei voti esercitabili in Assemblea Generale.
- In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea Generale chiamata alla elezione, il Presidente in pectore presenta e sottopone al voto del Consiglio Generale le linee di indirizzo per il proprio mandato ed il programma di attività per il quadriennio.
- 21.7 L'Assemblea Generale approva gli indirizzi ed il programma di attività per il quadriennio e contestualmente elegge il Presidente, il Vice Presidente Vicario e nomina 6 (sei) componenti del Consiglio di Presidenza, 3 (tre) su proposta del Presidente e 3 (tre) su proposta del Vice Presidente Vicario;
- 21.8 Qualora le linee di indirizzo ed il programma di attività del Presidente designato vengano respinti, la procedura di designazione deve essere ripetuta.

21.9 Il Presidente è legale rappresentante di fronte a terzi.

Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

21.10 Il Presidente presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Generale ed il Consiglio di Presidenza.

Provvede a convocarne le riunioni ed a fissare gli argomenti di discussione.

Egli dispone inoltre quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni dei suddetti Organi.

21.11 Il Presidente propone al Consiglio di Presidenza i rappresentanti di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo presso Confindustria e le organizzazioni federate, enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, valorizzando le concrete condizioni di rappresentatività esistenti all'interno della medesima.

21.12 In caso di motivata urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, fatta salva la ratifica del proprio operato nella prima riunione successiva.

21.13 In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

21.14 Venendo a mancare il Presidente dell'Associazione, l'Assemblea Generale per la nuova elezione deve essere convocata entro 3 (tre) mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla naturale scadenza del mandato del suo predecessore. Può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

21.15 Per assicurare al meglio il principio della rotazione e il miglior coinvolgimento possibile dei Soci, il Territorio che esprime il Presidente, di cui al precedente comma 1, al rinnovo immediatamente successivo non potrà candidare i propri rappresentanti per l'analogo incarico.

Art. 22 - Vice Presidente Vicario

22.1 Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione il Presidente è affiancato dal Vice Presidente; il Vice Presidente eletto dall'Assemblea Generale, così come previsto al precedente art.14, comma 1, lett. b), è Vice Presidente Vicario;

22.2 Al Vice Presidente Vicario sono affidate deleghe di responsabilità nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione esposti dal Presidente e approvati dal Consiglio Generale di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.

22.3 Nel caso in cui il Presidente venga a mancare o si dimetta, il Vice Presidente Vicario assume le funzioni di presidenza fino all'elezione del nuovo Presidente, per il cui rinnovo sarà attivata la procedura elettiva entro 30 (trenta) giorni.

Art. 23 - Commissione di designazione

23.1 Almeno 2 (due) mesi prima dalla scadenza per l'elezione del Presidente di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, il Consiglio Generale insedia la Commissione di designazione, composta da 2 (due) componenti per ciascun territorio provinciale;

23.2 Possono essere nominati componenti della Commissione di designazione i rappresentanti di imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, avendo ricoperto cariche di vertice nel Sistema Confederale, e che si siano particolarmente distinti per capacità professionali e/o imprenditoriali;

Il Consiglio Generale predisporrà un elenco di candidati, non inferiore a 6 (sei), che abbiano le caratteristiche sopra descritte; a sorteggio verranno prescelti i 4 (quattro) nominativi che comporranno la Commissione di designazione;

23.4 Al fine di sottoporre al Consiglio Generale uno o più candidati per la scelta del Presidente e del Vice Presidente Vicario di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo una volta

insediata, la Commissione di designazione è chiamata a consultare il maggior numero di associati ed i Soci più impegnati e rappresentativi nell'attività associativa. Le consultazioni devono tenersi nei due mesi che precedono il Consiglio Generale di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo che procede alla designazione.

23.5 La Commissione di designazione opera con ampia discrezionalità di procedura e con possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica garantita dal Direttore Generale, ovvero in caso di assenza o impedimento, dal Vice Direttore Generale.

Art. 24 – Probiviri

24.1 L'Assemblea Generale elegge 7 (sette) componenti del Collegio dei Probiviri su proposta paritetica delle Sedi territoriali che comporranno una lista di candidati pari al doppio dei candidati da eleggere.

24.2 Durano in carica un quadriennio con possibilità di una sola rielezione consecutiva. Eventuali ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

24.2 Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che, sebbene non abbiano una diretta responsabilità d'impresa, siano portatori di una storia imprenditoriale inconfutabile.

24.3 La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente o Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con tutte le cariche interne a Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.

24.4 Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale, composto da 3 (tre) Probiviri, chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Presiede il collegio un terzo Proboviro con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Fermo che provvederà alla scelta, sempre tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, del Codice Etico e dalla Carta dei Valori Associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

24.5 Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni.

24.6 Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo entro 5 (cinque) giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è appellabile davanti ai Probiviri di Confindustria nel rispetto del regolamento Confederale.

In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

24.7 L'interpretazione del presente Statuto nonché di ogni norma regolativa di Confindustria

Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo sono di esclusiva competenza dei Probiviri.

24.8 Fatto salvo quanto previsto dall'art.8 sulle disposizioni disciplinari, la decadenza dalle cariche può essere disposta dai Probiviri, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, a causa di motivi gravi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

24.9 Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall'Assemblea assolvono funzioni interpretative e/o disciplinari.

24.10 Contro la deliberazione negativa del Consiglio Generale di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo sul riesame dalla domanda di adesione rigettata dal Consiglio di Presidenza, è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno in modo definitivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

24.11 I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

24.12 All'inizio di ogni anno i 7 (sette) Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 (tre) Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1°(uno) al 31 (trentuno) agosto e dal 24 (ventiquattro) dicembre al 6 (sei) gennaio di ogni anno.

24.13 I Probiviri partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

Art. 25 - Collegio dei Revisori contabili

25.1 Il Collegio dei Revisori contabili è composto da 3 (tre) Revisori contabili effettivi, dei quali almeno 1 (uno) deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali, e 2 (due) supplenti.

Durano in carica un quadriennio con possibilità di una sola rielezione consecutiva. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

25.2 I Revisori contabili sono eletti dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto su una lista di candidati pari al doppio dei membri da eleggere.

25.3 Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi due candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

25.4 Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

25.5 I Revisori scelgono nel loro ambito il Presidente del Collegio purché iscritto nel registro dei Revisori Legali.

25.6 Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il suo Presidente ne riferisce all'Assemblea generale con la relazione sul bilancio consuntivo.

25.7 I Revisori contabili partecipano alle riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio generale di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.

25.8 Qualora, per qualsiasi motivo venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età; ove occorra, i Revisori supplenti vengono integrati, a scalare, tra i primi dei non eletti.

25.9 L'incarico di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.

Art. 26 - Advisory Board

26.1 È facoltà del Presidente di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo proporre al Consiglio di Presidenza di cui all'art.14, che lo nomina, la costituzione dell'Advisory Board con un massimo di 15 (quindici) componenti scelti tra esponenti del sistema associativo o provenienti dal mondo accademico e della società civile, purché in grado, per competenza, di contribuire all'approfondimento degli argomenti posti all'attenzione dell'Advisory Board.

26.2 Partecipano all'Advisory Board, come invitati del Presidente, il Vice Presidente e tutti i Past-President di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, a condizione che siano ancora rappresentanti di aziende regolarmente iscritte al Sistema Confindustria .

26.3 L'Advisory Board è chiamato a supportare in funzione consultiva adeguatamente la definizione delle strategie e delle proposte di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.

Tra i componenti dell'Advisory Board il Presidente nomina un componente delegato per la Legalità.

26.4 I componenti scelti dal Presidente restano in carica per un massimo di 4 (quattro anni) e sono rinnovabili una sola volta consecutiva.

L'Advisory Board resta in carica con il Presidente di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo che lo ha proposto al Consiglio di presidenza e decade con la fine del suo mandato.

CAPO B - COMPONENTI ASSOCIATIVE

Art. 27 - Comitato per la Piccola Industria

27.1 Nell'ambito di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo è costituito il Comitato per la Piccola Industria.

27.2 Le modalità di composizione e il funzionamento di tale Comitato sono disciplinati da apposito regolamento che, deliberato dal Comitato stesso, è approvato dal Consiglio generale di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.

27.3 Il Comitato per la Piccola Industria promuove in modo unitario, anche attraverso l'attività svolta presso le Sedi territoriali, l'esame dei problemi specificamente interessanti la piccola industria; esprime il proprio punto di vista sulle questioni generali che riguardano l'industria; delibera sulle proposte da sottoporre agli Organi direttivi di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.

27.4 Il Presidente del Comitato Piccola Industria è Vice Presidente di diritto di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo. Almeno una volta all'anno presenta al Consiglio Generale una relazione sull'attività e i programmi della componente associativa.

27.5 Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività, nei comportamenti personali ed aziendali dei rappresentanti delle imprese associate rientranti nella definizione di Piccola Industria di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, il Comitato - quale componente organizzativa dell'Associazione - ispira il proprio regolamento ai principi del presente Statuto e a quelli etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori Associativi di Confindustria.

Art. 28 - Gruppo Giovani Imprenditori

28.1 Nell'ambito di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.

28.2 Le modalità di adesione e il funzionamento di tale Gruppo sono disciplinati da apposito

regolamento che, deliberato dal Gruppo stesso, è approvato dal Consiglio Generale.

28.3 Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti a Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.

28.4 Il Gruppo Giovani Imprenditori persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo e dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori.

28.5 In tale ambito, il Gruppo Giovani Imprenditori promuove in modo unitario, anche attraverso l'attività svolta presso le Sedi territoriali:

- l'organizzazione di convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale del socio del Gruppo Giovani Imprenditori;
- l'istituzione, ove necessari, di gruppi di lavoro, anche a livello dei territori provinciali, per l'approfondimento di singole tematiche;
- i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della Scuola e dell'Università;
- la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- la partecipazione dei componenti alle attività del Gruppo ad ogni livello dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, favorendo uno stretto collegamento fra i Giovani Imprenditori dei diversi territori, nonché fra gli altri organismi a livello nazionale ed internazionale.

28.6 Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è Vice Presidente di diritto di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo. Almeno una volta all'anno presenta al Consiglio Generale una relazione sull'attività e i programmi della componente associativa.

28.7 Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività, nei comportamenti personali ed aziendali dei suoi Soci, il Gruppo Giovani Imprenditori - quale componente organizzativa di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo - ispira il proprio regolamento ai principi del presente Statuto e a quelli etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori Associativi di Confindustria.

Art. 29 - Gruppi merceologici

29.1 Sulla base delle attività prevalenti esercitate, le imprese associate sono inquadrate in Gruppi merceologici, disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale in modo unitario.

29.2 Per la più efficace tutela degli interessi delle imprese associate, i Gruppi merceologici sono istituiti, modificati e sciolti con delibera del Consiglio Generale di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.

29.3 I Gruppi per i quali siano previste specifiche intese a livello nazionale con Confindustria possono dotarsi di un proprio regolamento, rispondente alle stesse intese, approvato dal Consiglio Generale.

29.4 Nei Gruppi merceologici possono essere costituiti gruppi di imprese, aggregati in funzione di specifiche attività.

29.5 Le imprese associate che svolgono più attività produttive e presentano modalità complesse di organizzazione aziendale possono richiedere l'inquadramento plurimo in diversi Gruppi.

29.6 I Gruppi merceologici hanno il compito di:

- assicurare il tramite necessario per la partecipazione delle imprese alla vita di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, fungendo così da snodo organizzativo e di relazione con la base associativa;

- curare la trattazione dei problemi di interesse specifico delle aziende partecipanti;

- rappresentare le istanze delle imprese del proprio settore presso gli altri organi in armonia con le linee di indirizzo di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.

29.7 I Gruppi merceologici hanno obiettivi di collegamento, collaborazione reciproca e coordinamento con le organizzazioni nazionali di categoria aderenti al Sistema Confederale, al fine di realizzare l'integrazione nella rappresentanza di interessi tra territorio e categorie.

29.8 Ogni Gruppo merceologico, potrà eleggere nei quadrienni dispari subito dopo l'elezione del Presidente di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo oltre al Presidente, anche uno o più Vice Presidenti, nonché un eventuale Consiglio quando la dimensione associativa del Gruppo raggiunge un numero di iscritti superiore a 50 (cinquanta) unità.

29.9 I Gruppi merceologici sono rappresentati in Consiglio Generale, di diritto, dai rispettivi Presidenti.

29.10 Alle riunioni degli Organi collegiali dei Gruppi merceologici funge da Segretario un funzionario delle Sedi territoriali indicato dal Direttore Generale

Art. 30 - Raggruppamenti di imprese

30.1 Le Imprese Associate possono essere riunite temporaneamente in Raggruppamenti in funzione di particolari progettualità, attività o necessità.

30.2 Tali Raggruppamenti hanno la funzione di studiare ed approfondire le tematiche di interesse.

30.3 Alle riunioni dei Raggruppamenti partecipa il Presidente o un suo delegato

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 31 - Direttore Generale

31.1 Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

31.2 E' responsabile del funzionamento degli uffici; sovrintende all'intera struttura di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo ed all'andamento dei servizi.

31.3 Il Direttore Generale e il Vice Direttore partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea Generale ed alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale nonché a quelle dei Gruppi merceologici; per questi ultimi il Direttore Generale potrà anche delegare il Vice Direttore Generale o, in caso di sua assenza, un Funzionario dell'Associazione.

31.4 Il Direttore Generale è alle dirette dipendenze del Presidente e del Consiglio di Presidenza.

31.5 Egli propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e degli altri organi di Confindustria Centro Adriatico di Ascoli Piceno e Fermo.

Provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti dell'organizzazione della rappresentanza associativa.

31.6 Il Direttore Generale è responsabile della gestione amministrativa, del personale e finanziaria di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo; cura la predisposizione della bozza del bilancio consuntivo e di quello preventivo; firma la corrispondenza non eccedente la normale amministrazione; congiuntamente al Presidente di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, autorizza le spese associative.

31.7 Il Consiglio di Presidenza nomina il Vice Direttore Generale. Il Vice Direttore Generale

sarà proposto dalle imprese ubicate in zona diversa da quella che ha espresso la Direzione Generale.

Art. 32 - Fondo comune

32.1 Il fondo comune di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo è costituito da:

- a. contributi associativi;
- b. eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c. investimenti mobiliari;
- d. interessi attivi e dalle altre eventuali rendite;
- e. somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.

32.2 Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.

32.3 Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo e, pertanto, i Soci che per qualsiasi titolo cessino di far parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo. Durante la vita di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

32.4 L'amministrazione del fondo comune spetta al Presidente di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto.

32.5 I singoli atti amministrativi concernenti a qualsiasi titolo erogazione di fondi saranno sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale, previa delibera del Consiglio di Presidenza di Confindustria Centro Adriatico di Ascoli Piceno e Fermo.

Art. 33 - Esercizio sociale e bilanci

33.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

33.2 Il bilancio consuntivo ed il conto economico preventivo sono predisposti dal Direttore Generale che lo sottopone al Presidente e al Consiglio di Presidenza, per la successiva delibera di Consiglio Generale.

33.3 Il bilancio consuntivo è composto da rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle eventuali partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il Conto economico preventivo è predisposto in modo da poter essere esaminato dal Consiglio di Presidenza e approvato definitivamente dal Consiglio Generale nell'anno precedente all'esercizio per il quale decorre.

33.4 Il bilancio di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, e quelli delle società eventualmente controllate, sono certificati da una società appositamente individuata dal Consiglio di Presidenza tra quelle ufficialmente riconosciute e abilitate allo scopo.

33.5 Il bilancio consuntivo è sottoposto all'esame del Consiglio Generale e successivamente alla deliberazione assembleare che, di norma, si terrà entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento. Ai fini delle deliberazioni del Consiglio Generale, al bilancio consuntivo è allegata una relazione che dia conto dell'andamento complessivo di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo e delle eventuali società controllate.

In ogni caso, il bilancio consuntivo dovrà essere presentato al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

33.6 Il bilancio consuntivo certificato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

Art. 34 – Amministrazione

34.1 L'Amministrazione deve essere tenuta secondo i principi della correttezza e della chiarezza, in modo comunque che sia possibile dedurre direttamente i singoli elementi di bilancio.

34.2 Gli ordinativi di spesa devono essere firmati congiuntamente dal Presidente e dal Direttore Generale.

34.3 Il patrimonio dell'Associazione deve essere registrato in apposito libro.

34.4 Viene istituito un registro dei Soci nonché i registri per i verbali delle riunioni di tutti gli Organi previsti dal presente Statuto.

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DI CONFINDUSTRIA MARCHE CENTRO ADRIATICO ASCOLI PICENO E FERMO

Art. 35 - Modificazioni statutarie

35.1 Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria - che dovrà essere costituita con almeno la presenza della maggioranza dei voti esercitabili dall'intera compagine dei Soci - con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei voti presenti.

35.2 In casi particolari, il Consiglio Generale di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.

35.3 Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A/R, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Ai fini del pagamento dei contributi associativi il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 36 - Scioglimento di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo

36.1 Lo scioglimento di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo può essere deliberato dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) del totale dei voti spettanti a tutti i Soci.

36.2 Successivamente, l'Assemblea Generale, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, nomina un Collegio di liquidatori composto da 5 (cinque) membri e ne determina i poteri.

36.3 Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

NORME GENERALI E REGIME TRANSITORIO

Art. 37 - Norme generali

37.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, delle leggi vigenti e della normativa confederale.

37.2 I regolamenti sono parte integrante del presente Statuto.

Art. 38 - Regime transitorio

38.1 Ai fini di favorire la più efficace integrazione fra le Sedi territoriali che costituiscono Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo è disposto un regime transitorio durante il quale verranno osservate, in parziale deroga alla disciplina dello Statuto, le disposizioni transitorie che seguono.

38.2 A seguito della costituzione di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, le Associazioni Territoriali costituenti demanderanno alla stessa il mandato di rappresentanza territoriale per aderire al Sistema Confederale nazionale e adotteranno lo statuto di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo.

38.3 Il primo Presidente ed il primo Vice Presidente di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo vengono indicati nel relativo atto costitutivo e resteranno in carica, parimenti al proprio Consiglio di Presidenza, 4 (quattro) anni.

Dopo la costituzione di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, si riunirà l'Assemblea Generale che eleggerà 16 (sedici) membri del Consiglio Generale, nominerà 6 (sei) membri, sempre del Consiglio Generale ed eleggerà i membri del Collegio dei revisori e dei Probiviri. Saranno inoltre convocate le Assemblee dei Gruppi merceologici, dei G.I., della P.I. e dell' ANCE per l'elezione dei rispettivi presidenti. Successivamente si riunirà il Consiglio Generale per eleggere 6 membri del Consiglio di Presidenza. Spetta alla componente edile la scelta del rappresentante dell'ANCE che sarà membro di diritto nel Consiglio di Presidenza fino a quando non sarà sciolto il nodo dell'assetto della rappresentanza locale. Il secondo Presidente di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo il cui mandato durerà quattro anni secondo quanto previsto al precedente art.21, comma 5, sarà normalmente eletto dall'Assemblea Generale sulla base della proposta del Consiglio Generale che individuerà il candidato Presidente tra i rappresentanti delle imprese ubicate nel territorio che non ha espresso il primo Presidente.

38.4 Il primo Consiglio Generale avrà durata quinquennale mentre il primo Consiglio di Presidenza avrà la normale durata quadriennale.

38.5 Per assicurare la corretta gestione amministrativa di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo, l'Assemblea Generale che nominerà il Collegio dei Revisori di cui all'art.25, coopterà i due Presidenti dei Collegi dei Revisori in carica nelle Associazioni Territoriali costituenti.

38.6 Le Associazioni Costituenti verseranno un contributo iniziale di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) ciascuno per assicurare la gestione economico/amministrativa di Confindustria Centro Adriatico Ascoli Piceno e Fermo nella fase di avvio.

38.7 Fatto salvo quanto previsto all'art.12, comma 4, per il primo anno solare di attività della nuova associazione e se necessario per il secondo anno, i voti per le singole aziende associate saranno distribuiti secondo il criterio di attribuzione di un voto per ogni 500 (cinquecento) Euro pagati a titolo di contributi alle associazioni di provenienza per l'anno precedente.

Originale F.to dal Presidente di Confindustria Ascoli Piceno, Simone Mariani, dal Presidente di Confindustria Fermo, Giampietro Melchiorri e dal Notaio Francesca Filauri, in Ascoli Piceno il 27 luglio 2017.